

CONTRATTO PER I SERVIZI DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI A BASE

CELLULOSICA (EER 20.01.01) DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A

PORTA NEI COMUNI SOTTESI ALLA SRR "CATANIA AREA METROPOLITANA" IN

CONVENZIONE OUT

(CIG DA ACCORDO QUADRO: 8504236D8B)

*** * ***

Oggi in data 27-12-2021 con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge e
da registrarsi in caso d'uso il Sig. Pesce Mario, nato a Castel di Iudica (CT) il 05/01/1968
C.F.PSC MRA 68A05 C091R, in qualità di rappresentante legale della società Ecolit s.r.l. con
sede in Camporotondo Etneo (CT) in Strada Intercomunale per Piano Tavola Località Cugno
Capannone "O", P.IVA 03277540872, in affidamento temporaneo a seguito sospensione del
servizio di conferimento e selezione della raccolta congiunta (CER 20.01.01) e produzione di
MPS di qualità 1.02.00 conformi alla norma UNI EN 643 vigente prodotta nei comuni sottesi
alla SRR "Catania Area Metropolitana" in convenzione OUT - CIG da Accordo Quadro n.
8504236D8B la quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto della società Eco-
lit s.r.l.


IL

Sig. Francesco Laudani nato a Catania il 26/02/1973 con Cod. Fisc. LDN FNC 73B26 C351B, in
qualità di Presidente del CdA della "SRR Catania Area Metropolitana"


E

il dott. _____ rappresentante del Comune di _____ con C.F. _____,
che dichiara di agire, nel presente atto, in nome e per conto del comune che rappresenta e
d'ora innanzi denominato "Contraente"

premesso che



- la società Ecolit s.r.l. è proprietaria in Zona Industriale di Camporotondo Etneo (CT) in Strada Intercomunale per Piano Tavola Località Cugno Capannone "O" di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- la società Ecolit s.r.l. è titolare di autorizzazione AUA n.7841 del 27/06/2019 ed iscritta al Registro Provinciale per le Imprese che svolgono operazioni di Recupero di Rifiuti Speciali non Pericolosi al n. 247 e che esercita le attività presso l'impianto suindicato;
- i suddetti titoli autorizzativi enunciano puntualmente le tipologie merceologiche (C.E.R.) cui l'attività dell'impianto può fare riferimento;
- le frazioni di rifiuti urbani differenziati raccolti dai Contraenti sono identificabili con i C.E.R. riportati nella succitata autorizzazione;
- I Contraenti sono produttori di frazioni di rifiuti urbani con codice C.E.R. 20.01.01, provenienti dai servizi di raccolta differenziata espletati nel territorio comunale di propria competenza;
- la società Ecolit s.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare, in nome e per conto dei Contraenti, i servizi di cui all'art. 3 sui rifiuti urbani conferiti con codice CER 20.01.01.
- la società Ecolit s.r.l. ha dichiarato che l'impianto in questione possiede le caratteristiche normative e le dotazioni tecniche ed impiantistiche previste nell'allegato 1 – Impianti per il trattamento rifiuti carta e cartone da raccolta differenziata all'ATC - Allegato Tecnico ANCI CONAI 2020-2024.
- la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 attribuisce principalmente alla SRR "Catania Area Metropolitana" compiti, di carattere generale, di regolamentazione e controllo del servizio, nell'ambito territoriale di competenza, al fine di garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- la SRR "Catania Area Metropolitana" esercita attività di controllo finalizzata alla verifica



del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi e attiva, di concerto con i comuni

soci e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione;


- la SRR "Catania Area Metropolitana" ai sensi di quanto disposto dalla medesima sopra richiamata L. R. n. 9/2010 e, segnatamente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15: "le S.R.R. ... provvede ad individuare, sulla base del piano d'ambito e nel rispetto dell'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato a svolgere il servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni. La stipula e la sottoscrizione del contratto particolareggiato relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo fra la piattaforma e la singola Amministrazione Comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto";

- che, in forza del Piano d'Ambito approvato, la S.R.R. "Catania Area Metropolitana" assicura la continuità della gestione, onde evitare interruzioni del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, e pertanto, ai fini che qui interessano, è tenuta ad assicurare la continuità del conferimento del materiale raccolto in maniera differenziata negli impianti all'uopo autorizzati;

- che in attuazione a quanto disposto dalla Direttiva n. 21378 del 14/05/2015 della Regione Siciliana è di competenza esclusiva della SRR la materia di pianificazione impiantistica dell'ambito e la fase finale di smaltimento dei rifiuti; convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - (Premesse)

Le parti precisano che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto la


premessa, gli atti di gara e i documenti prodotti dalla società Ecolit s.r.l..

Articolo 2 - (Oggetto del Contratto)

I Contraenti incaricano la società Ecolit s.r.l. della fornitura dei servizi di cui all'art. 3 sui rifiuti urbani conferiti con codice C.E.R. 20.01.01 e, in particolare, la messa a disposizione di Comieco di MPS di tipologia 1.02.00, conforme alla norma UNI EN 643 vigente.

Articolo 3 - (Servizi e obblighi da rendersi da parte della società Ecolit s.r.l.)

La società Ecolit s.r.l. si obbliga ad eseguire le attività di recupero conformi a quanto previsto dall'All.1, sub-allegato 1, punto 1.1.3, del DM 5 febbraio 1998, integrato con il DM 5

aprile 2006 n. 186, per la produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'industria cartaria conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 1.1.4. del predetto all. 1 al D.M. 5

febbraio 1998. Resta inteso che ogni eventuale modificazione delle norme tecniche vigenti

si intende automaticamente recepita dalla predetta società.

La società Ecolit s.r.l. si impegna a ricevere i rifiuti con codici CER 20.01.01 e, provvede ad eseguire i servizi di cui si fa più avanti cenno, al fine di mettere a disposizione di Comieco

MPS di tipologia 1.02.00, conforme alla norma UNI EN 643 vigente nel rispetto delle quantità previsionali di cui alla convenzione in essere con Comieco. Il servizio che viene richiesto viene qui di seguito in sintesi rappresentato:

1. selezione, pressatura in balle e imballaggio nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;

2. etichettatura di ogni singola balla da cui risultino le seguenti informazioni:

- ragione sociale della piattaforma;

- classificazione del materiale;

- convenzione e bacino;

- data di preparazione della balla;

- nel caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui

sopra non fossero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso;



3. attività di deposito delle mps nell'attesa dell'avvio a riciclo con capacità di stiva minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni;

4. attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall'attività di selezione ai fini dell'avvio delle stesse a recupero o smaltimento nei limiti previsti dalla prima fascia di qualità;

5. predisposizione della documentazione per il trasporto con indicazione delle seguenti informazioni:

- ragione sociale della piattaforma;

- classificazione del materiale;

- convenzione e bacino;

- nel caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso;

6. caricamento su bilico di un carico completo con un minimo di 26 t per materiale di classificazione 1.02, su incarico del destinatario per il riciclo individuato da Comieco;

7. comunicazione giornaliera tramite invio a Comieco dei dati dei FIR relativi agli ingressi e dei DDT relativi alle consegne al destinatario per il riciclo individuato da Comieco, con posti-
cipo massimo di 7 gg. lavorativi. Si considerano giorni lavorativi il sabato e le festività non nazionali.

La società Ecolit s.r.l. tiene indenne la SRR ed i Contraenti da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalle attività sopra indicate; in particolare è responsabile della piena conformità delle materie prime secondarie alle specifiche previste dalla normativa vigente per la tipologia di macero dichiarata nei documenti di accompagnamento della merce.

La società Ecolit s.r.l. ha l'obbligo di accettare presso il proprio impianto solo rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata come individuati dalle normative vigenti, ed ogni carico derivante dalla raccolta differenziata e conferito in impianto dovrà essere accompagnato dal FIR

"Formulario di identificazione rifiuto" (DM 01/04/98 n. 145 e ss.mm.ii.).

• I veicoli dei gestori che eseguono il servizio nei comuni conferitori, circoleranno dentro il perimetro dell'impianto della società Ecolit s.r.l. a rischio e pericolo della medesima società, che risponderà degli eventuali danni causati a persone e/o cose. Dovranno essere perseguiti in ogni caso la rispondenza alle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura di tutti gli aspetti ed in ogni momento. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel DPR 27/04/1955 n. 547, nel D.lgs. 19/03/1956 n. 303, nel DPR 07/01/1956 n. 164, nella Legge 01/03/1968 n. 186, nel D.lgs. 15/18/1991 n. 277, nel D.lgs. 19/09/1994 n. 626, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni intervenute. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura di tutti gli aspetti ed in ogni momento.

I gestori che effettuano la raccolta dei rifiuti nel territorio dei comuni conferitori dovranno compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto dalla società Ecolit s.r.l. per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza dell'impianto nelle quali è prevista l'attività stessa e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività di che nello stesso si svolge.

Articolo 4 - (Obblighi e responsabilità da parte dei Contraenti)

Con la stipula del presente contratto i Contraenti si obbligano a corrispondere il costo dei servizi effettuati dalla società Ecolit s.r.l. di cui al precedente art. 3 con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo i successivi art. 5 e 6, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate:

- i Contraenti provvederanno a sua cura e spese a conferire i rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata di carta e cartone;
- i Contraenti garantiscono che saranno conferiti esclusivamente i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata di cui all'art. 2 del presente contratto, come individuati dalle normative vigenti;
- ogni carico derivante dalla raccolta differenziata e conferito in impianto dovrà essere accompagnato dal FIR "Formulario di identificazione rifiuto" (DM 01/04/98 n.145 e s.m.i.);

Articolo 5 - (Corrispettivi)

In applicazione all'art. 15 dell'Avviso di Indizione Gara/Invito, si considerano frazioni estranee i rifiuti non celluliosi ovvero non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine. Le analisi, dovranno essere eseguite secondo le procedure previste dal documento audit e qualità che forma parte integrante dell'allegato tecnico ANCI-COMIECO.

La percentuale di frazione estranea presente determinerà il corrispettivo che dovrà essere riconosciuto all'aggiudicatario per il trimestre successivo a decorrere dal medesimo mese in cui viene eseguita l'analisi merceologica.

A titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei suddetti servizi aggiuntivi, i Contraenti corrisponderanno alla società Ecolit s.r.l., per ogni tonnellata di rifiuto in ingresso all'impianto quanto di seguito specificato:

Raccolta congiunta in carta e cartone e frazioni merceologiche similari (CER 200101)

a) €/tonn. 39,00 (trentanove/00) oltre IVA per legge per la selezione della raccolta congiunta effettuata con sacchetti in plastica e/o con frazione estranea inferiore al 10%;

b) €/tonn. 49,00 (quarantanove/00) oltre IVA per legge per la selezione della raccolta congiunta effettuata con sacchetti in plastica e/o con frazione estranea maggiore del 10%.


Le parti convengono nel riconoscere i suddetti importi onnicomprensivi, inclusivi di tutti i

servizi richiesti, anche di ogni onere necessario alla movimentazione, di tenuta della conta-

bilità di carico e scarico, del contributo previsto da Comieco per i servizi accessori e corri-

sposto dal Consorzio ai Comuni convenzionati e che null'altro spetta alla medesima società

Ecolit s.r.l. per il servizio eseguito. Ai prezzi sopra esposti è da sommare l'IVA dovuta per

legge.

Il Comune conferitore provvederà allo smaltimento compreso il trasporto degli scarti di

lavorazione (CER 19.12.04). Nel caso che il Comune contraente non voglia provvedere in

proprio allo smaltimento degli scarti di lavorazione, previo accordo con la ditta affidataria,

provvederà la Ecolit s.r.l., la stessa si impegna di comunicare preventivamente ai Comuni, il

costo di tale servizio compreso del costo di conferimento.

Il corrispettivo mensile verrà liquidato solo dopo che la società Ecolit s.r.l. ha eseguito la

comunicazione mensile alla SRR ed ai singoli comuni conferitori del bilancio di massa mense-

re del materiale conferito, del materiale lavorato, di quanto consegnato alle cartiere e da

questi accettato (quindi del relativo calo cartiera) e delle frazioni estranee; In mancanza

della predetta comunicazione, non sarà possibile procedere alla liquidazione del corrispetti-

vo mensile.

La Piattaforma ha l'obbligo che tutto il materiale cartaceo conferito con i codici CER

20.01.01 deve rimanere all'interno dell'MPS prodotto ad esclusione delle frazioni estranee

eliminate con l'attività di selezione.

Nessun onere è a carico della SRR "Catania Area Metropolitana".

Articolo 6 - (Termini di pagamento)

I corrispettivi di cui al precedente articolo, verranno corrisposti alla società Ecolit s.r.l. con

cadenza mensile, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa

fattura a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Banca Agricola Popolare di

Ragusa Agenzia di Misterbianco (CT) con IBAN IT57Q0503684070CC0471389280 e che i

soggetti delegati ad operare sul conto corrente sono il Sig. Pesce Mario nato a Castel di Iudica (CT) il 05/01/1968. Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 231 /02.

Articolo 7- (Spese Contrattuali)

Sono a carico della società Ecolit s.r.l., senza diritto di rivalsa, le spese conseguenti alla eventuale registrazione della presente convenzione ivi compresi gli oneri fiscali.

Articolo 8- (Controlli di qualità)

I controlli di qualità, sul materiale in ingresso dell'impianto, verranno eseguite mediante analisi merceologiche e saranno a totale carico della società Ecolit s.r.l.. L'individuazione della ditta che eseguirà le predette analisi merceologiche verrà eseguita dalla medesima società in accordo con la SRR "Catania Area Metropolitana". Le analisi merceologiche devono essere eseguite, per ogni comune conferitore, obbligatoriamente con frequenza trimestrale, ed in contraddittorio fra le parti, alla presenza di delegati della società Ecolit s.r.l., del Comune conferitore e della SRR "Catania Area Metropolitana"; devono essere eseguite presso il medesimo impianto in uno spazio messo a disposizione dal medesimo impianto.

L'assenza di una delle parti invaliderà la predetta analisi salvo diversa disposizione scritta che dovrà pervenire prima dell'esecuzione della medesima analisi.

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non celluliosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine. Le analisi, dovranno essere eseguite secondo le procedure previste dal ATC - Allegato Tecnico ANCI-CONAI 2020-2024 e la classificazione da seguire è quella della tabella 5 del documento audit e qualità che forma parte integrante dell'allegato tecnico ANCI-COMIECO 2020-2024.

I risultati saranno verbalizzati e sottoscritti da tutti i delegati.

La percentuale di frazione estranea presente determinerà il corrispettivo che dovrà essere riconosciuto all'aggiudicatario per il trimestre a decorrere dal medesimo mese in cui viene eseguita l'analisi merceologica.

Articolo 9 - (Durata)

Il presente contratto ha validità sino al 28/02/2022, a decorrere dalla data di inizio dei conferimenti. Sarà rinnovabile, di comune intesa tra le parti, agli stessi patti e condizioni, solo nel caso di disposizione del RUP e comunque a seguito di continuazione della sospensione del servizio alla società affidataria.

Articolo 10 - (Sospensione del servizio)

La società Ecolit s.r.l. ha la facoltà di sospendere il servizio oggetto del presente contratto nei seguenti casi:

1. ritardi nei pagamenti rispetto ai termini di scadenza;
2. difformità dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferiti rispetto alle prescrizioni pattuite nel presente contratto.

Il Contraente ha la facoltà di risolvere di diritto, senza formalità di sorta e necessità di messa in mora il presente contratto nei seguenti casi:

1. revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge;
2. documentata e reiterata difformità dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferito ai centri di conferimento autorizzati dal Consorzio Comieco.

3. nei casi in cui, ritenendo i propri rifiuti sufficientemente privi di frazioni estranee, al punto tale da non necessitare più di alcuna selezione, possono rescindere il contratto e passare da una gestione OUT ad una gestione IN, e pertanto a quel punto sarà il Consorzio Comieco a stabilire l'impianto di recupero ove conferire il rifiuto, senza che la società Ecolit s.r.l. abbia nulla a pretendere.

Articolo 11 - (Foro competente)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà demandata al Giudice Ordinario, fissandone sin d'ora la competenza in via esclusiva al Foro Territoriale di Catania.

Articolo 12 - (Responsabilità della società Ecolit s.r.l. Assicurazione)

La società Ecolit s.r.l. risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi addetti, potrà derivare alla SRR "Catania Area Metropolitana" e ai contraenti. La società Ecolit s.r.l., ha prodotto cauzione definitiva n. 000249/112255360 contratta con Groupama Assicurazioni in data 23/12/2021.

Articolo 13 - (Protocolli di legalità)

La società Ecolit s.r.l. si obbliga al rispetto di quanto previsto dal protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.07.2005 e del protocollo di legalità della Regione Siciliana del 23.05.2011, che fanno parte integrante del presente contratto. In particolare la società Ecolit s.r.l. dichiara di essere a conoscenza della regola, di cui si obbliga a farne sempre scrupolosa e perfetta osservanza, che nessuna offerta, dono o pagamento, favore o beneficio di qualsiasi natura, che potrebbe essere interpretata come pratica illegale di corruzione, è stata o sarà elargita, sia direttamente che indirettamente, quale stimolo o premio, per l'esecuzione del presente contratto.

La società Ecolit s.r.l. si obbliga espressamente:

- a. a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'Ufficio della stazione appaltante e all'Osservatorio regionale LL.PP. l'oggetto, l'importo e la titolarità di eventuali contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- b. a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla

CONTRATTO DI SERVIZIO

gara in oggetto;

- c. a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
- d. a inserire identiche clausole negli eventuali contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

La società Ecolit s.r.l. è, altresì, a conoscenza che il verificarsi di qualsiasi evento di questa natura, accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo il risarcimento del danno.

Articolo 14 (Misure anticorruzione)

AI sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30-03-2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni la società Ecolit s.r.l. con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti della SRR e dei Comuni interessati che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio per conto della SRR o dei Comuni interessati nei confronti dell'impresa medesima.

La società Ecolit s.r.l. si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P..

La società Ecolit s.r.l. in caso di stipula di eventuale sub-contratto si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti della compagnia sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 C.P., 319 C.P., 319/bis C.P., 319/ter C.P., 320 C.P., nonché per i delitti di cui agli artt. 319/quater c. 2 C.P., 322 C.P., 322/bis c. 2 C.P., 346-bis c. 2 C.P., 353 C.P. e 353-bis C.P..

La società Ecolit s.r.l. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara anche successivamente alla eventuale aggiudicazione, allo scopo di evitare turbative al regolare svolgimento dei procedimenti di selezione pubblica.

La società Ecolit s.r.l. si impegna a denunciare all'Amministrazione Giudiziaria o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazione o di ogni altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale, che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagnia sociale, dei dipendenti o dei loro familiari sia nella fase di aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto competente, il quale, sentita l'autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.

Articolo 15 - (Disposizioni finali)

Eventuali modifiche al presente Contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti. Le parti dichiarano che quanto previsto dal Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito con l'accettazione dell'Avviso di Indizione Gara/Invito e con l'Istanza di Partecipazione. Le parti si impegnano sin d'ora a rendere compatibile il presente accordo con eventuali future norme imperative di legge o con eventuali future prescrizioni delle Autorità competenti, utilizzando la massima diligenza e la e la buona fede.


Art. 16 – Privacy

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, saranno trattati dalla SRR anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 de D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196

La società Ecolit s.r.l.

Il Presidente della SRR

Uel 1000 ml.




CLAUSOLE DA SOTTOSCRIVERE ESPRESSAMENTE

L'affidatario ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile dichiara di aver letto gli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 del presente atto nonché gli allegati allo stesso e di approvare il tutto incondizionatamente dandone espressa accettazione.

La società Ecolit s.r.l.

Il Presidente della SRR

Uel 1000 ml.



Comune di